


4 dicembre 2018



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

L'impatto doganale della Brexit
Cinzia Bricca

Il Consiglio europeo del 25 novembre 2018 ha approvato:

- l'Accordo di recesso del 14 novembre 2018 (W.A.)
- la dichiarazione politica del 22 novembre 2018 che stabilisce il quadro di riferimento per le future relazioni tra la UE e il Regno Unito

In precedenza, il Consiglio aveva approvato tre dichiarazioni relative a:

1. salvaguardia dei diritti dei cittadini, mantenimento del *level playing field* tra le Parti, protezione delle attività della pesca e delle comunità costiere;
2. interpretazione dell'art. 184 dell'Accordo in funzione dell'ambito territoriale di applicazione dei futuri accordi UE/UK, non necessariamente identico a quello dell'art. 3 dell'Accordo;
3. esclusione, in linea di principio, di Gibilterra dall'ambito territoriale dei futuri accordi UE/UK, fatte salve eventuali separate intese con il preventivo assenso della Spagna.

Approvazione lato UK:

- **11.12.2018:** è previsto il voto del Parlamento UK sul W.A. Se favorevole, ratifica del Regno Unito

Approvazione lato UE (art. 50 Trattato UE):

- Consiglio dell'UE, previa approvazione del Parlamento UE (nessuna ratifica da parte Parlamenti nazionali, solo il futuro accordo di «natura mista» dovrà essere ratificato dagli Stati membri);
- ❖ ***se, prima del 30.3.2019, il depositario del W.A. (Segretario Generale del Consiglio) non riceve la notifica formale del completamento delle procedure interne di approvazione di entrambe le Parti, il W.A. non entra in vigore (art.185)***
- ❖ ***se approvato: entra in vigore il 30.3.2019. Alcune parti e titoli, tra cui la parte III eccetto artt. 44 e 96 (1) (disposizioni di separazione, tra le quali quelle di interesse doganale) entrano in vigore alla fine del periodo transitorio (31.12.2020 o anche dopo, se il Joint Committee decide di prolungarlo-art. 132).***

Dichiarazione politica:

- 1. Punto 120: le future relazioni dovrebbero basarsi una cornice istituzionale globale coprendo i settori ed i connessi accordi su specifiche aree di cooperazione. L'esatta tipologia di accordo formale formerà oggetto di negoziazione*
- 2. Punto 122: le Parti notano che la cornice istituzionale globale potrebbe essere costituita da un **Accordo di Associazione***
- 3. Punto 144: dopo che la UE avrà intrapreso i passi necessari per iniziare la formale negoziazione ai sensi dell'art. 218 TFUE, è previsto che le Parti negozino in parallelo gli accordi necessari per conferire ai futuri rapporti una forma legale.*

Conclusione dei negoziati tra la UE e UK con un Accordo

- Accordo di Unione doganale (es: UE/Turchia): libera circolazione di merci e servizi da declinare esattamente (possibili limitazioni), applicazione di una tariffa esterna comune per i prodotti ricompresi nell'Accordo e libera circolazione interna dei prodotti senza applicazione di tariffa (da prevedere l'allineamento a specifici standard per le merci scambiate);
- Associazione europea di libero scambio (EFTA): Accesso limitato al mercato unico nei settori oggetto di Accordo (è possibile assicurare la libera circolazione delle merci e delle persone);
- Spazio economico europeo (SEE): funzionamento mercato unico ma soggezione al diritto UE senza potervi concorrere (libera circolazione merci e persone e contribuzione al bilancio UE)
- Accordo di libero scambio (es mod. UE/Canada): individuazione delle linee tariffarie per le quali applicare abbattimenti daziari totali o parziali, definizione dei prodotti originari, utilizzo sistema REX, mutuo riconoscimento AEO...;

- **Dal 30.3.2019 UK è formalmente un Paese Terzo**
- **Dal 30.3.2019 al 31.12.2020 (o oltre...) UK resta nell'Unione doganale «perfetta»**, è soggetta al diritto della UE e alla giurisdizione della Corte di Giustizia. Contribuisce al Bilancio UE pur non essendo più rappresentata nelle istituzioni e negli organi della UE. UK dovrà rispettare la politica commerciale della UE e potrà negoziare accordi commerciali con paesi terzi che entrino in vigore prima della fine del periodo transitorio solo con l'autorizzazione della UE. Anche dopo la fine del periodo transitorio, fino a quando le Parti non avranno stabilito un nuovo accordo, UK continuerà a far parte del «*Single Customs Territory*».
- **La questione Irlandese:** regolata in apposito Protocollo allegato al W.A. Nel contesto del «*S.C.T.*», e fino al nuovo accordo UK/UE (previsto entro il 1° luglio 2020), nell'Irlanda del Nord si applicherà integralmente la normativa doganale UE, a differenza di quanto accadrà con il resto del Regno Unito che resterà solo in parte allineato alle disposizioni che disciplinano il mercato unico.

Il periodo transitorio: riflessi doganali

- **Nulla muta rispetto all'attuale modalità di trattamento degli scambi con UK e non sarà necessario espletare formalità doganali per le cessioni/acquisti di merce verso/da UK;**
- **Alla fine del periodo transitorio si applicheranno le disposizioni della Parte III del W.A.:**
 - le merci immesse sul mercato prima della fine del periodo transitorio continueranno a circolare liberamente fino alla loro destinazione finale (alcune eccezioni per animali vivi, materiale riproduttivo e prodotti animali); la prova dell'avvenuta immissione sul mercato prima della fine del periodo transitorio spetta all'operatore economico;
 - sarà mantenuta la posizione doganale di merce unionale ai sensi dell'art 5 (23) del Reg (UE) n.952/2013 (CDU) ai beni il cui trasferimento da/per UE/UK inizi prima della fine del periodo transitorio e cessi successivamente. Non si applica, però, la presunzione dello status di bene unionale previsto dall'art. 153(1) CDU. Lo status, così come le circostanze temporali di movimentazione del bene, dovranno essere provati per ogni spedizione dalla persona interessata con uno dei mezzi di prova previsti dall'art 199 Reg (UE) n. 2447/2015 (es: doc. di transito per transito interno; fattura o documento di trasporto; manifesto compagnia marittima, ecc). ECCEZIONI: merce trasportata per via aerea o marittima;
 - le disposizioni del CDU si applicheranno alle merci terze dichiarate per la temporanea custodia o per un regime doganale (libera pratica, esportazione, regimi speciali) alla fine del periodo transitorio purchè il successivo vincolo al regime avvenga entro i termini previsti nell'Allegato III (90 gg per la T.C. e, al massimo 60 giorni, per l'immissione in libera pratica).

In caso di *no deal*: riflessi doganali


- 1) Nessun periodo di transizione: **dal 30.3.2019 UK è un Paese terzo a tutti gli effetti**
- 2) Per le **merci** in entrata/uscita dalla UE verso UK e viceversa debbono essere espletate tutte le formalità doganali previste dal Reg. (UE) n. 952/2013 e dalle relative disposizioni applicative nonché la normativa che UK dovrà analogamente adottare nei confronti delle merci che entrano/escono nel/dal suo territorio doganale verso la UE
- 3) I **viaggiatori** da/per UE/UK sono considerati anch'essi «persone che attraversano la linea doganale» e debbono essere assoggettati ai controlli doganali unitamente ai loro bagagli e ai mezzi di trasporto che la attraversano

Volume e platea dei traffici merci e dei passeggeri IT/UK

- 1) **cessioni intracomunitarie verso UK:** oltre 1,5 mln di transazioni nel 2017;
- 2) **acquisti intracomunitari da UK:** circa **930.000 transazioni nel 2017;**
- 3) UK è il **3° paese** destinatario delle «**esportazioni**» italiane (circa 25 mld nel 2017) e il **6°** per quanto riguarda le «**importazioni**» (circa 13 mld nel 2017);
- 4) la **platea degli operatori economici** che intrattiene scambi commerciali con UK è di circa **117.000 soggetti**. Di questi, circa **68.000 effettuano anche operazioni di import/export** con Paesi terzi. ***PUNTO DI ATTENZIONE: il 42% circa non ha familiarità con le formalità doganali;***
- 5) stima (a dati 2017 costanti) dell'incremento delle dichiarazioni doganali alla fine del periodo transitorio o in caso di no deal: **esportazioni + 15% circa e importazioni + 20% circa;**
- 6) I **viaggiatori** da/per UK in arrivo/partenza negli spazi aeroportuali italiani sono stati circa **15 mln nel 2017** (30 mln in totale i viaggiatori extra-UE)

Cessioni di beni

Dettaglio Merce – Anno 2017



(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

Cessioni di beni settore agroalimentare


Dettaglio Settore Agroalimentare – Anno 2017

Capitoli	Ammontare Sezione 1	% su totale ammontare
Bevande, liquidi alcolici	1.088.477.317	31,4%
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria	488.772.810	14,1%
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta	457.439.043	13,2%
Latte e derivati, uova	258.668.715	7,5%
Preparazioni alimentari diverse	195.869.839	5,6%
Frutta	161.368.424	4,7%
Carni	142.293.859	4,1%
Cacao	119.536.309	3,4%
Ortaggi e legumi	104.528.522	3,0%
Preparazioni di carne o di pesce	87.896.575	2,5%
Caffè, tè e spezie	83.555.900	2,4%
Grassi e oli animali o vegetali	76.041.584	2,2%
Cereali	60.323.684	1,7%
Piante vive	42.584.006	1,2%
Prodotti della macinazione	22.496.208	0,6%
Zuccheri	22.119.559	0,6%
Residui e cascami delle industrie alimentari	20.433.763	0,6%
Tabacchi	12.299.453	0,4%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi	10.225.530	0,3%
Gomme, resine ed estratti vegetali	6.800.374	0,2%
Pesci e crostacei	3.898.456	0,1%
Animali vivi	2.992.844	0,1%
Altri prodotti di origine animale	1.129.236	0,0%
Altri prodotti di origine vegetale	130.159	0,0%
Totale Settore agroalimentare	3.469.882.169	100,0%

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

Acquisti di beni

Dettaglio Merce – Anno 2017



(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)



Gestire la BREXIT doganale

- **Rafforzamento dei presidi di gestione del tributo e di controllo delle merci e delle persone;**
- **Fruibilità delle semplificazioni procedurali e dichiarative previste dal Codice doganale UE e a livello nazionale**
- **Rafforzamento della partnership operatori affidabili/dogana per un commercio più sicuro e più veloce**
- **Massimizzazione degli effetti derivanti dal possesso degli status di AEO (Operatore economico autorizzato) e di AE (esportatore autorizzato)**

Gestire la BREXIT doganale

- **Rafforzamento dei presidi di gestione del tributo:**
 - incremento delle dichiarazioni doganali di importazione/esportazione/transito/vincolo ai regimi speciali da gestire e da controllare senza compromettere la fluidità dei traffici (affinamento analisi dei rischi);
 - incremento delle richieste di autorizzazioni doganali da rilasciare e monitorare a cura degli Uffici doganali (periferia: depositi, garanzie, regimi speciali, ecc.; centro: ITV, IVO, AEO, garanzie multi stato membro, ecc);
- **Rafforzamento dei presidi presso gli aeroporti, i porti e gli altri valichi di confine per il controllo dei viaggiatori UK:**
 - percorsi dedicati nei sedimi privi di pregresse linee di traffici extra-UE e adeguamento di quelli già strutturati
 - per il «tax free» un aiuto arriverà da OTELLO

- **Fruibilità delle semplificazioni procedurali e dichiarative previste dal Codice doganale UE e a livello nazionale**
 - la dichiarazione semplificata (entro dicembre 2020)
 - l'iscrizione nelle scritture del dichiarante (entro dicembre 2020)
 - lo sdoganamento centralizzato (entro dicembre 2020 a livello nazionale)
 - lo sdoganamento in mare (già operativo)
 - lo sportello unico doganale (già operativo) e dei controlli (in itinere)
 - i *fast corridors* (già operativi e in fase di ulteriore sviluppo)

- **Rafforzamento della partnership operatori affidabili/dogana per un commercio più sicuro e più veloce:**
 - utilizzo degli strumenti di comunicazione dedicati alla Brexit (sezione INFO-BREXIT sul sito dell’Agenzia, help desk dedicato)
 - costituzione di un Tavolo permanente con le Associazioni di categoria per lo scambio di informazioni e la condivisione delle strategie
 - ricorso sempre maggiore agli strumenti doganali di *compliance* che improntano l’intero «pacchetto» normativo funzionale del CDU
 - sviluppo delle competenze aziendali per gestire in modo efficace ed efficiente il rapporto con i partner commerciali: controllo e coordinamento delle catene logistiche e di processo
- **Massimizzazione degli effetti derivanti dal possesso degli status di AEO e di AE**
 - mutuo riconoscimento con UK
 - erogazione dei benefici previsti per gli operatori affidabili e conosciuti



GRAZIE